





---

## Rinvio abolizione ESTEROMETRO

Il maxiemendamento al D.L. 146/2021 (*cd. Decreto Fisco Lavoro collegato alla legge di Bilancio 2022*) ha modificato i termini per l'abolizione dell'Esterometro, (prevista a decorrere dal 01 gennaio 2022), **prorogandola al 01 luglio 2022.**

L'invio telematico dell'Esterometro sarà quindi ancora in vigore sino al 30/06/2022, mentre dal 01 luglio 2022 sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica da trasmettere tramite SDI anche per le operazioni transfrontaliere da e verso l'estero.

Le specifiche tecniche precisano che:

- Per le fatture attive la fattura elettronica dovrà avere valorizzato il campo "codice destinatario" con 7 X "XXXXXXX";
- Le fatture passive ricevute da fornitori esteri dovrà essere generato un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al SDI.

Le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive sono differenziate, in particolare:

- Per le operazioni attive, le fatture emesse dovranno essere trasmesse entro 12 giorni dall'effettuazione delle cessioni o prestazioni di servizi, entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
- Per le operazioni passive, il documento elettronico dovrà essere trasmesso entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero comprovante l'operazione.

---

## Modifica Tasso di interesse legale dal 2022

Con il D.M. 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all' **1,25% in ragione d'anno con decorrenza dal 01.01.2022.** La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

La variazione del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis* ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- **allo 1,25%, fino al giorno di versamento compreso.**

### EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388.



In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 1,25% dall'01.01.2022, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*